



della clausola c.d. 'uso di piazza', degli addebiti per cms, per giorni valuta e spese; la società correntista ha domandato altresì la condanna della banca al risarcimento dei danni non patrimoniali e di quelli cagionati per lite temeraria.

Si è costituita la convenuta ed ha eccepito preliminarmente la prescrizione di ogni pretesa creditoria dell'attrice, sorta in epoca precedente al decennio anteriore alla costituzione in mora, avvenuta con lettera raccomandata del 16.7.2013; nel merito, ha contestato la fondatezza di tutte le illegittimità denunciate ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree.

### § 1.2

Con sentenza n. 1545 del 19.4.2018, il tribunale ha accertato un saldo a credito della società correntista pari ad € 216.126,63 ed ha, conseguentemente, condannato la banca alla restituzione di tale somma indebitamente percepita (con la maggiorazione degli interessi legali dalla domanda al saldo) ed al pagamento delle spese processuali, comprese quelle per CTU e per il procedimento di mediazione.

### § 1.3

A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha innanzitutto rigettato l'eccezione (formulata dalla banca) di decadenza dell'attrice dal diritto di contestare gli estratti conto; - ha accolto l'eccezione (anch'essa formulata dalla banca) di prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti eseguiti nel periodo ultradecennale e maturati per effetto della applicazione di clausole nulle o di condizioni non pattuite; - ha accolto l'eccezione di nullità (sollevata dalla società correntista) della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi poiché *"nella documentazione esaminata non è stata rinvenuta alcuna specifica pattuizione con riferimento alla medesima periodicità di calcolo degli interessi attivi/passivi ...anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000"*; - ha applicato cms, spese e valute in ossequio alle pattuizioni contrattuali; - ha utilizzato il primo saldo contabile disponibile come la base di partenza per il ricalcolo delle somme spettanti sui diversi conti correnti; - con l'ausilio del CTU, ha determinato in € 96.493,33 il saldo attivo sul conto corrente n. 10/5899 alla data del 15.6.2004, in € 80.023,33 il saldo attivo sul conto corrente n. 0864/4608127 alla data del 15.12.2012 ed in € 39.609,97 il saldo attivo sul conto corrente n. 27/1321 alla data del 21.1.2008.

### § 2

Ha proposto appello in liquidazione ed ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della banca fosse emendata nel *quantum*, in pieno accoglimento delle domande avanzate nel giudizio di primo grado, previa integrazione della relazione peritale, con la rettifica dei criteri di calcolo utilizzati dall'ausiliario e con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio Italfondiaro s.p.a. ed ha chiesto il rigetto dell'appello principale; ha anche proposto appello incidentale ed ha domandato il rigetto della domanda di ripetizione di indebito, e la conseguente restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado; con vittoria di spese.

All'udienza del 18.11.2020, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### § 3 – L'appello principale

L'appello principale si fonda su quattro motivi.

### § 3.1

Con il primo motivo d'impugnazione, in liquidazione ha dedotto che avrebbero errato il CTU, e di conseguenza il tribunale, a riversare sui conti correnti ordinari tutte le competenze e gli interessi dei conti anticipi, anziché tenerli distinti in sede di ricalcolo.

#### **Il motivo è infondato.**

Sul punto, il CTU già nel corso del giudizio di primo grado ha chiarito, in risposta alle osservazioni del CTP di parte appellante, che *“lo scrivente si è limitato a esaminare i conti oggetto di causa e rappresentare il funzionamento adottato dalla Banca riguardo al trattamento delle competenze trimestrali dei conti anticipi; si è precisato infatti che le competenze dei conti anticipi transitano sul conto ordinario. Infatti, sulla base dei principi di matematica finanziaria, è questo il corretto trattamento da riservare ai conti anticipi in esame. Nel presente giudizio lo scrivente è chiamato solo ad eliminare gli effetti dell'anatocismo bancario e non a stravolgere i principi cardine del funzionamento dei cosiddetti conti tecnici.”*

Il conto anticipi, infatti, non si atteggia come un vero e proprio rapporto di conto corrente ma è per così dire in rapporto di strumentalità/accessorietà rispetto al conto corrente ordinario; gli interessi pattuiti nell'ambito del conto anticipi – in genere di misura inferiore – vengono pertanto addebitati sul conto corrente ordinario, al pari delle eventuali differenze a titolo di capitale.

Appurata la fisiologicità dei giroconti, non resta spazio ad ipotesi di capitalizzazione “occulta” o “strisciante”; in ossequio al quesito specifico assegnatogli dal tribunale, il CTU ha riclassificato il conto corrente ordinario, depurandolo dalla capitalizzazione degli interessi passivi.

### § 3.2

Con il secondo motivo d'impugnazione, in liquidazione ha dedotto che avrebbe errato il tribunale ad accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca; ad avviso dell'apponente, non avendo la disponibilità dei contratti, il CTU aveva condotto in maniera inesatta l'indagine volta ad accertare i pagamenti prescritti, utilizzando quale base di calcolo i saldi banca (e non i saldi, al netto delle competenze indebite), considerando identici gli affidamenti per i tre originari e distinti istituti di credito (Banca Commerciale, San Paolo IMI e Banco di Napoli), non specificando la fonte dei tassi utilizzati per riclassificare i conti anticipi.

#### **Il motivo è infondato.**

Il computo delle rimesse solutorie prescritte, effettuato dall'ausiliario nel giudizio di appello, con la relazione scritta depositata il 15.2.2016 deve ritenersi corretto.

Alle pagine 6, 7, 8 e 9 dell'elaborato scritto, è stato previamente compiuto un attento esame della documentazione bancaria disponibile da cui è stato possibile individuare i limiti dei diversi affidamenti e i tassi in concreto applicati; a seguire, è stata esposta la metodologia utilizzata per individuare le rimesse prescritte: *“la determinazione delle rimesse solutorie extra-fido è stata sviluppata, sulla base delle risultanze degli estratti conto e dei riassunti scalari in atti, per il periodo precedente il 25/07/2003 (scadenza del termine decennale ante atto di messa in mora). Nel suddetto periodo l'affidamento preso a base del calcolo per ogni conto corrente esaminato è quello risultante dalle convenzioni tra le parti, ovvero, in assenza, si è fatto riferimento ai valori risultanti presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. Il limite sopra indicato è stato tenuto in considerazione nell'elaborazione richiesta al fine di separare i versamenti solutori da quelli ripristinatori dell'affidamento e, quindi, al fine di individuare le somme addebitate per competenze riferibili ai versamenti solutori extra-fido (somme da ritenere irripetibili). Il foglio di calcolo elaborato per la determinazione delle competenze irripetibili è stato ricostruito, come richiesto dal quesito, con riferimento al saldo disponibile. Conseguentemente,*

*dall'esame delle competenze addebitate trimestralmente emerge che l'ammontare dei versamenti solutori extra-fido a tutto il 25/07/2003 (decennio anteriore all'atto di messa in mora) ammonta a:*

- € 2.203,91 per il c/c n. 10/5899 (all. n. 6);
- € 20.778,26 per il c/ ant. n. 10/100179 (all. n. 7);
- € 28.981,14 per il c/ ant. n. 8644608/03/29 (all. n. 8);
- € 4.253,18 per il c/c n. 27/1321 (all. n. 9);
- € 13.672,47 per il c/ ant. n. 08000029 (all. n. 10).

*Una volta individuate le rimesse solutorie, come sopra evidenziate, si è proceduto al ricalcolo di tutti i rapporti bancari oggetto di contestazione e per maggiore chiarezza espositiva si rappresenta che i calcoli sono stati eseguiti considerando le condizioni di seguito esposte:*

*a) Competenze irripetibili:*

*• sono stati individuati i versamenti solutori extra-fido ultradecennali (questi sono stati sommati al saldo finale di ogni conto corrente) e, nei trimestri interessati dalle predette rimesse, non sono calcolati ulteriori interessi a favore della Banca".*

La corte, pur non ignorando l'orientamento, di recente espresso dalla S.C., in due pronunce (n.9141/2020 e n.3858/2021) - che ha opinato per l'individuazione delle rimesse *de quibus*, previa eliminazione di tutte le poste passive indebitamente annotate dall'istituto di credito - considerato che sul punto non si riscontra, allo stato, una interpretazione consolidata, se ne discosta ed, in continuità con le decisioni precedentemente assunte (cfr. sentenza emessa nel proc. n.158/2017 R.G.), ritiene sia corretta la individuazione dei pagamenti - con riferimento ai quali sarebbe maturato il diritto alla ripetizione - sulla base delle annotazioni eseguite dalla banca. Ed invero, dovendosi accertare quali tra i pagamenti eseguiti in costanza di rapporto abbiano estinto debiti sorti a seguito della applicazione di clausole dichiarate nulle, ovvero di condizioni non previste in contratto, tale operazione non può che essere compiuta esaminando i movimenti del conto rilevabili dagli originari estratti conto, i quali recano traccia evidente delle imputazioni di ciascuna posta annotata a debito del correntista.

Operando, invece, sulla base dei saldi già epurati dalle somme indebitamente corrisposte, si falsa il criterio che, alla luce dei principi esposti dalle S.S.U.U. (sent.n.24418/10) deve essere utilizzato per individuare i "pagamenti".

Basti pensare che – epurando il conto dalla incidenza di clausole nulle e condizioni non pattuite – si modifica, tempo per tempo, il saldo; conseguentemente, quelli che, analizzando i saldi banca, risulterebbero essere dei pagamenti (perché intervenuti su conto scoperto non affidato ovvero su conto affidato con scoperto ultra fido), nella maggior parte dei casi potrebbero non esserlo più, pur essendo con evidenza pagamenti indebiti al momento in cui vennero eseguiti.

In realtà, quello che importa, è, come detto, verificare quali versamenti eseguiti sul conto sono intervenuti, nel periodo anteriore all'ultimo decennio, ad estinguere passività sorte per effetto di pattuizioni nulle o inesistenti e il criterio seguito in concreto nel caso di specie dal c.t.u. ha consentito di raggiungere tale risultato.

### § 3.3

Con il terzo motivo d'impugnazione. in liquidazione ha dedotto che avrebbero errato il CTU e (di conseguenza) il tribunale, a riclassificare i conti correnti oggetto di causa depurandoli dall'effetto anatocistico, mediante previsione della capitalizzazione semplice degli interessi passivi, mentre avrebbero dovuto eliminare ogni forma di capitalizzazione.

**Il motivo è infondato.**

La questione è pretestuosa.

E' pacifico in giurisprudenza che l'espressione "capitalizzazione semplice", nel linguaggio tecnico, sia sinonimo di "nessuna capitalizzazione".

In tal senso, il CTU ha operato escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 (cfr. pag. 16 della relazione scritta).

#### § 3.4

Con il quarto motivo d'impugnazione, in liquidazione ha denunciato la contraddittorietà della motivazione esposta nella sentenza impugnata, evidenziando da un lato la correttezza della astratta esposizione dei principi (legali e giurisprudenziali) inerenti la disciplina della commissione di massimo scoperto e, dall'altro, la mancanza, in concreto di elementi (base di calcolo e criterio di addebito) diversi dalla percentuale e dalla periodicità per ritenere tale clausola sufficientemente determinata nei vari rapporti bancari analizzati.

#### **Il motivo è infondato.**

A pagina 16 della relazione scritta il CTU, sul punto, ha dichiarato che *"per tutta la durata dei rapporti bancari in esame la commissione di massimo scoperto è stata applicata per come pattuita o, se più favorevole per il correntista, nella misura risultante dagli estratti conto; il suo valore così determinato annualmente non è stato mai capitalizzato"*.

Nessuna difficoltà è stata riscontrata dall'ausiliario a determinare, sulla base delle pattuizioni scritte, le somme versate nel tempo dalla società correntista a titolo di cms.

#### **§ 4 – L'appello incidentale**

L'appello incidentale si fonda su quattro motivi.

##### § 4.1

Con i primi due motivi di impugnazione, che è opportuno scrutinare congiuntamente per ragioni di connessione, la banca ha dedotto che avrebbe errato il tribunale a ritenere il materiale probatorio disponibile, sufficiente ed idoneo a sorreggere la domanda di ripetizione di indebito avanzata dall'attrice.

I motivi sono infondati.

ha prodotto i contratti, le missive e gli estratti conto in suo possesso; sulla base di tale documentazione il CTU ha potuto ricostruire l'andamento dei conti e li ha epurati dalle competenze indebitamente corrisposte.

##### § 4.2

Con il terzo e il quarto motivo d'impugnazione incidentale, anch'essi da trattare unitariamente in quanto strettamente connessi, la banca ha dedotto che il tribunale avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni esposte dal CTU nella sua prima relazione scritta (senza spiegare il motivo di tale scelta che, notevolmente si discostava nel *quantum* dall'ipotesi alternativa sviluppata nella relazione integrativa) ed avrebbe errato ad applicare in forma sbilanciata la capitalizzazione degli interessi - escludendola per gli interessi passivi e prevedendo quella annuale per gli interessi attivi - mentre avrebbe dovuto escluderla per entrambi, in ossequio al principio di reciprocità.

#### **I motivi sono infondati.**

L'ipotesi di calcolo alternativa contenuta nella relazione integrativa depositata il 12.12.2016 prevedeva l'azzeramento degli interessi creditori.

Poiché nessuna domanda di ripetizione in tal senso era stata avanzata tempestivamente dalla banca nel giudizio di primo grado, tale ipotesi è stata correttamente scartata dal tribunale. Nessuna domanda era stata del pari

formulata per la declaratoria di nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione annuale degli interessi creditorî maturati sul conto.

Il gravame è pertanto infondato.

**§ 5**

La reciproca parziale soccombenza sulle pretese rispettivamente avanzate dalle parti con i motivi di appello giustifica l'integrale compensazione delle spese di questo grado.

p.q.m.

La corte,

rigetta l'appello principale

rigetta l'appello incidentale;

dichiara compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di appello;

dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da ciascuno di essi proposta e manda alla cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.

Lecce, 15 febbraio 2022.

**Il Consigliere est.**

dr.ssa Carolina Elia

**Il Presidente**

dr. Riccardo Mele